CAMERA DEI DEPUTATI N. 1918

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOIZZO, MOLINARI, CAVANDOLI, GIGLIO VIGNA

Disciplina della professione di grafologo e istituzione dell'albo e dell'ordine professionale

Presentata il 17 giugno 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Sin dagli anni Ottanta, in ragione della espansione del settore terziario, un numero crescente di « nuove professioni » ha iniziato a reclamare un riconoscimento pubblico. La diffusione di nuove figure professionali, la maggiore complessità del sistema sociale ed economico e l'affermazione di nuovi modelli di organizzazione hanno reso insufficiente la tradizionale individuazione delle professioni intellettuali operata dalla dottrina.

Sul piano del diritto dell'Unione europea, la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, al *considerando* numero 11 statuisce che « per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione [...], gli Stati membri dovrebbero continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio ». Inoltre, la *Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali*, adottata dalla Commissione europea il 9 febbraio 2004, riconosce la necessarietà della regolamentazione dei servizi professionali. Secondo tale relazione, invero, « vi sono essenzialmente tre ragioni per cui un certo grado di regolamentazione dei servizi professionali può essere necessario: l'asimmetria dell'informazione tra clienti e prestatori di servizi, dovuta al fatto che una caratteristica essenziale dei prestatori dei servizi professionali è il livello elevato di conoscenze tecniche di cui dispongono e di cui i consumatori possono essere privi; le esternalità, in quanto i servizi in questione possono avere un impatto su terzi; infine, nel caso di taluni servizi professionali, la pro-

duzione di "beni pubblici" che presentano un valore per la società in generale ».

L'attività del grafologo incide su interessi di rilievo costituzionale e su diritti fondamentali della persona. Oggi la professione (e la scienza grafologica) si esercita in tre ambiti:

1) la grafologia professionale, ossia l'esercizio dell'attività libero-professionale di grafologo consistente nell'identificazione dei tratti distintivi e della paternità di una scrittura o in altre prestazioni d'opera inerenti allo studio delle scritture, della grafia e del gesto grafico;

2) la grafologia giudiziaria, che consiste nell'espletamento di prestazioni professionali aventi ad oggetto l'identificazione della paternità di una scrittura ovvero altre prestazioni d'opera inerenti alle scritture, la grafia e il gesto grafico nelle vesti di periti o consulenti tecnici d'ufficio o di parte in procedimenti e processi giudiziari;

3) la grafologia rieducativa, che si svolge nell'ambito della professione di tecnico grafologo rieducatore della scrittura, quale professionista che coopera nell'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione del disturbo della disgrafia.

Il tratto comune di tali ambiti che consente la ricostruzione unitaria della figura del grafologo è l'analisi e lo studio della scrittura umana, sicché il grafologo può essere definito come l'esperto di scritture, grafia e gesto grafico esercente attività libero-professionale nei settori di applicazione della scienza grafologica. In tutti gli ambiti di svolgimento della professione grafologica sopra richiamati si ravvisano interessi meritevoli di tutela costituzionale e rimarchevoli esigenze sociali, per parafrasare le pronunce della Corte costituzionale.

Posto che il segno grafico costituisce un basico tratto dell'identità della persona, l'attività di individuazione della sua paternità costituisce attività coessenziale all'attuazione dei diritti personali. Esigenza sociale di certezza del diritto e dei traffici economico-giuridici è l'agevole individuazione dell'autore di scritture a mezzo delle quali si attua la circolazione dei diritti nella società. L'attività scientifica volta all'individuazione dell'autore di una scrittura, dunque, è funzionalmente preposta all'attuazione del principio di certezza del diritto e socialmente preordinata al buon funzionamento giuridico della società. Ciò è tanto più vero se si ha riguardo alla grafologia giudiziaria, ove quel mezzo di ausilio del giudice costituito dalla perizia e dalla consulenza tecnica d'ufficio può rivelarsi decisivo e sorreggere una sentenza penale di condanna o di assoluzione ovvero una sentenza civile di accoglimento o rigetto di una domanda. La connessione con i superiori interessi di giustizia è palese. L'ausilio della consulenza grafologica nel processo civile e penale, inoltre, addivenendo all'attribuzione di paternità di una scrittura, determina, a differenza di altre specie di perizie che trovano spazio nella prassi giudiziaria, effetti diretti sulla decisione giudiziaria, tanto civile, quanto penale. Ciò anche in considerazione dell'assenza di nozioni di grafologia acquisite nella formazione del giudice e del giurista italiano, la quale non gli consente di entrare con competenza nel merito dell'espletata consulenza, inducendolo, pertanto, a recepire nel provvedimento giudiziario l'avviso del tecnico. Tale circostanza deve indurre il legislatore a tenere in massima considerazione la figura professionale in discorso.

La correlazione tra il diritto alla salute e l'esercizio della grafologia rieducativa è altrettanto immediata: oltre a concorrere all'atto diagnostico, profilattico e riabilitativo del disturbo della disgrafia, l'attività del grafologo rieducatore appare funzionalizzata alla riappropriazione del gesto grafico da parte del paziente, da riguardarsi come componente essenziale di manifestazione del diritto alla propria identità personale. Tra le esigenze sociali che militano per l'istituzione dell'ordine professionale in argomento non va taciuta quella – peraltro evidenziata a più riprese dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato – di mitigare ed elidere l'asimmetria informativa esistente nel settore professionale, nella specie grafologico, tutelando i consumatori e garantendo loro i diritti di informazione

circa le prestazioni del grafologo e i relativi costi. Già le brevissime notazioni che precedono evidenziano l'incidenza dell'attività del professionista grafologico su diritti costituzionali e risponda a esigenze sociali di alto rilievo pubblicistico.

Si ritiene, pertanto, non più rimandabile la strutturazione ordinistica della professione di grafologo, meritevole dell'istituzione di appositi percorsi di laurea in scienze grafologiche e dell'iscrizione a un ordine professionale a cui subordinare il legale esercizio della professione.

A tale fine, l'articolo 1 della legge ne delinea anzitutto l'oggetto, per l'appunto costituito dalla disciplina dell'esercizio della professione di grafologo.

L'articolo 2 definisce la professione di grafologo, distinguendo gli ambiti di applicazione di tale attività.

L'articolo 3 elenca i requisiti necessari per l'esercizio della professione.

L'articolo 4 prevede l'istituzione dell'albo dei grafologi.

L'articolo 5 individua le condizioni necessarie per l'iscrizione nell'albo.

L'articolo 6 prevede i casi di decadenza dall'iscrizione nell'albo.

L'articolo 7 prevede che l'ordine è nazionale, specificando che è possibile istituire sedi regionali e provinciali.

L'articolo 8 disciplina gli organi previsti a livello nazionale, quali il Consiglio e l'Assemblea degli iscritti, definendone la composizione e i compiti a essi spettanti.

L'articolo 9 prevede che organi con compiti analoghi vengano istituiti anche nelle sedi regionali e provinciali dell'ordine.

L'articolo 10 stabilisce le modalità operative per l'elezione del Consiglio nazionale.

L'articolo 11 estende ai consigli regionali e provinciali le medesime modalità per la loro elezione.

L'articolo 12 dispone che i grafologi sono tenuti al rispetto del codice deontologico e del segreto professionale.

L'articolo 13 stabilisce che le tariffe delle prestazioni nei vari settori di applicazione della grafologia sono stabilite annualmente da una commissione, previo parere favorevole del Consiglio nazionale.

L'articolo 14 elenca le sanzioni disciplinari per gli iscritti nell'albo dei grafologi che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione.

L'articolo 15 stabilisce le modalità di ricorso contro le sanzioni disciplinari.

L'articolo 16 prevede i casi di riammissione nell'albo.

L'articolo 17 dispone la nomina, da parte del Ministro della giustizia, di una commissione che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione in sede di prima applicazione della legge.

L'articolo 18 individua le condizioni per l'iscrizione nell'albo nei primi sei mesi di applicazione della presente legge.

L'articolo 19 disciplina la prima Assemblea convocata, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dalla commissione di cui all'articolo 17.

L'articolo 20 attribuisce al Ministro della giustizia il potere di vigilanza sull'ordine nazionale dei grafologi.

L'articolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DEFINIZIONE DELLA PROFESSIONE DI GRAFOLOGO E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'esercizio della professione di grafologo ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2.

(Definizione della professione di grafologo)

1. Ai fini della presente legge, per « grafologo » si intende l'esperto di scritture, grafia e gesto grafico esercente attività libero-professionale nei settori di applicazione della scienza grafologica.

2. I settori di applicazione della scienza grafologica sono costituiti dalla grafologia professionale, dalla grafologia giudiziaria e dalla grafologia rieducativa.

3. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « grafologia professionale »: l'esercizio dell'attività libero-professionale di grafologo, consistente nell'identificazione dei tratti distintivi e della paternità di una scrittura o in altre prestazioni d'opera inerenti allo studio delle scritture, della grafia e del gesto grafico;

b) « grafologia giudiziaria »: l'espletamento di prestazioni professionali consistenti nell'identificazione della paternità di una scrittura ovvero in altre prestazioni d'opera inerenti alle scritture, alla grafia e al gesto grafico in qualità di periti o consulenti tecnici d'ufficio o di parte in procedimenti e processi giudiziari;

c) « grafologia rieducativa »: l'esercizio dell'attività libero-professionale consistente nell'effettuazione di prestazioni di potenziamento del gesto grafico e di rieducazione della scrittura.

Art. 3.

(Requisiti per l'esercizio della professione di grafologo)

1. Per l'esercizio della professione di grafologo sono necessari i seguenti requisiti:

a) il conseguimento del titolo di studio di cui al comma 2, esclusi i casi di iscrizione nell'albo in sede di prima applicazione della presente legge ai sensi dell'articolo 18;

b) l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 4.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i corsi di studio relativi ai percorsi formativi per l'accesso alla professione di grafologo.

CAPO II

ALBO PROFESSIONALE DEI GRAFOLOGI

Art. 4.

(Istituzione dell'albo professionale dei grafologi)

1. È istituito l'albo professionale dei grafologi, di seguito denominato « albo ».

2. Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine dei grafologi.

Art. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo sono necessari i seguenti requisiti:

a) aver conseguito il titolo di studio di cui all'articolo 3, comma 2;

b) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato con cui esiste un accordo di reciprocità;

c) non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;

d) aver versato la quota d'iscrizione annuale all'albo.

Art. 6.

(Cancellazione dall'albo)

1. L'iscrizione nell'albo decade nei seguenti casi:

a) rinuncia dell'iscritto;

b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5;

c) mancato pagamento per due anni delle quote di iscrizione, salvo il caso in cui, entro un mese dalla comunicazione inviata dal segretario del Consiglio di cui all'articolo 8, si provveda al pagamento medesimo.

Capo III

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ORDINE DEI GRAFOLOGI

Art. 7.

(Sedi a livello nazionale, regionale o provinciale)

1. L'ordine dei grafologi è nazionale. Possono essere istituite sedi regionali se gli iscritti nell'albo residenti in una regione superano le cento unità e almeno il 30 per cento dei medesimi ne faccia richiesta.

2. Possono essere istituite, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, sedi provinciali che abbiano almeno cinquanta iscritti nell'albo residenti nella provincia autonoma, qualora almeno il 30 per cento dei medesimi ne faccia richiesta.

Art. 8.

(Organi a livello nazionale)

1. Il Consiglio nazionale degli iscritti e l'Assemblea nazionale degli iscritti, di seguito denominati, rispettivamente, « Consiglio » e « Assemblea », costituiscono gli organi nazionali dell'ordine dei grafologi.

2. L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti all'ordine ed è convocata almeno una volta all'anno.

3. L'Assemblea approva:

a) la relazione del presidente;

b) il bilancio preventivo;

c) il conto consuntivo e il programma operativo del Consiglio.

4. L'Assemblea delibera l'istituzione di eventuali commissioni.

5. Il Consiglio è composto da cinque membri che sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea.

6. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente, il segretario e il tesoriere, sceglie i membri delle commissioni istituite ai sensi del comma 4, predispone il programma operativo ed esercita le seguenti funzioni:

a) amministra e cura il patrimonio dell'ordine;

b) monitora l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione di grafologo;

c) controlla la tenuta dell'albo professionale, delle deliberazioni sulle iscrizioni, sulle cancellazioni e sui provvedimenti disciplinari;

d) trasmette periodicamente al Ministero della giustizia l'elenco degli iscritti nell'albo;

e) fissa l'entità delle quote annuali per l'iscrizione nell'albo;

f) si occupa degli adempimenti concernenti la riscossione della quota annuale a carico degli iscritti;

g) convoca, almeno una volta l'anno, l'Assemblea;

h) redige il codice deontologico;

i) redige il regolamento concernente lo svolgimento delle elezioni.

7. Il presidente convoca il Consiglio almeno due volte l'anno o ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o quando sia richiesto da almeno tre dei suoi membri.

8. Il presidente rappresenta gli iscritti nell'albo, presiede il Consiglio, firma i verbali delle riunioni a livello nazionale, predispone la relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, rilascia i certificati e le attestazioni.

9. Il segretario redige i verbali del Consiglio, cura l'elenco degli iscritti e invia le comunicazioni necessarie sulla base delle delibere del Consiglio e delle eventuali commissioni.

10. Il tesoriere tiene la contabilità, prepara il conto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e firma, insieme al presidente o al responsabile delegato, i mandati di pagamento.

Art. 9.

(Organi a livello regionale e provinciale)

1. Nelle sedi regionali e provinciali dell'ordine sono istituiti gli stessi organi di cui all'articolo 8, aventi compiti analoghi nell'ambito della propria competenza territoriale.

Capo IV

ELEZIONI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 10.

(Elezione del Consiglio)

1. Il Consiglio in carica convoca, nei trenta giorni antecedenti alla sua scadenza, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

2. Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento di quello risultato eletto.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede nazionale dell'ordine o in una delle sedi regionali o provinciali.

4. Il seggio elettorale rimane aperto per non meno di otto ore ed è chiuso, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario, il presidente del seggio rinvia il seguito delle operazioni di voto alla seconda convocazione. Lo scrutinio di tutte le schede avviene, in tale ultima ipotesi, al termine della seconda convocazione.

Art. 11.

(Elezioni a livello regionale e provinciale)

1. Le elezioni del Consiglio regionale e provinciale si svolgono con le stesse modalità previste per quello nazionale.

2. Nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma possono esercitare il diritto di voto soltanto gli iscritti nell'albo.

Capo V

RISPETTO DEL CODICE DEONTOLOGICO E TARIFFE

Art. 12.

(Rispetto del codice deontologico e del segreto professionale)

1. Il grafologo è tenuto a rispettare il codice deontologico di cui all'articolo 8, comma 6, lettera *h)*, ed è soggetto al segreto professionale di cui all'articolo 622 del codice penale.

Art. 13.

(Tariffe delle prestazioni dei grafologi)

1. Le tariffe delle prestazioni in ogni settore di applicazione della grafologia sono deliberate annualmente da una commissione nominata dall'Assemblea, previo parere favorevole del Consiglio.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono contrattualmente derogabili.

CAPO VI

SANZIONI

Art. 14.

(Sanzioni disciplinari)

1. Ai grafologi iscritti nell'albo colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione può essere comminata, da parte del Consiglio, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo scritto, da notificare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, volto all'adeguamento del comportamento professionale alle norme di correttezza e al rispetto del codice deontologico di cui all'articolo 8, comma 6, lettera *h);*

b) sospensione, nel caso in cui il grafologo persista nel suo comportamento dopo il richiamo scritto; la sospensione non può essere comminata per un tempo superiore a un anno;

c) radiazione, per motivi di particolare gravità.

2. Qualora il Consiglio intenda emettere i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, invita l'interessato a comparire entro un mese dinanzi al Consiglio medesimo per essere sentito in contraddittorio. L'interessato può essere accompagnato da un legale rappresentante. All'esito del contraddittorio o decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Consiglio delibera.

Art. 15.

(Ricorso)

1. Entro trenta giorni dalla data della notifica dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, l'interessato può proporre ricorso contro il provvedimento adottato dal Consiglio.

Art. 16.

(Riammissione)

1. Il grafologo radiato dall'albo può essere riammesso, tramite deliberazione del Consiglio, purché abbia tenuto irreprensibile condotta, siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e sia intervenuta la riabilitazione.

Capo VII

NORME TRANSITORIE

Art. 17.

(Commissione straordinaria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro della giustizia nomina una commissione straordinaria che provvede all'iscrizione nell'albo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 18.

Art. 18.

(Iscrizione nell'albo)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, possono iscriversi nell'albo coloro che inviano alla commissione straordinaria di cui all'articolo 17 la documentazione attestante il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) particolari meriti culturali quali attività di docenza e pubblicazioni in campo grafologico;

b) esercizio di un'attività documentata relativa alla grafologia professionale, giudiziaria e rieducativa per un periodo non inferiore a tre anni;

c) laurea in tecniche grafologiche o diploma in grafologia, rilasciato a seguito di frequenza di corsi quadriennali o triennali per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria di se-

condo grado, o titoli equipollenti, riconosciuti dallo Stato, da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo che assicuri condizioni di reciprocità.

2. La commissione straordinaria di cui all'articolo 17 provvede alla verifica dei requisiti ai fini dell'approvazione dell'iscrizione del richiedente nell'albo. In caso di mancato accertamento della sussistenza dei requisiti, i richiedenti di cui al comma 1 non possono essere iscritti nell'albo ai sensi del presente articolo, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

Art. 19.

(Convocazione dell'Assemblea)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro otto mesi dalla data della sua entrata in vigore, la commissione straordinaria di cui all'articolo 17 convoca l'Assemblea per l'elezione del Consiglio.

CAPO VIII

FUNZIONE DI VIGILANZA

Art. 20.

(Vigilanza del Ministro della giustizia)

1. Il Ministro della giustizia esercita la vigilanza sull'ordine dei grafologi.

2. Il Ministro della giustizia provvede allo scioglimento del Consiglio qualora i membri non ottemperino agli obblighi di legge o non siano in grado di esercitare regolarmente le proprie funzioni ovvero per gravi motivi. Nei casi di cui al primo periodo il Ministro della giustizia nomina altresì un commissario che cura l'ordinaria amministrazione e indice le elezioni del nuovo Consiglio.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 21.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'istituzione dell'albo si provvede mediante la quota per l'iscrizione nell'albo medesimo prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera *e)*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0095570